REGOLAMENTO (CEE) N. 3280/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1982

relativo alla concessione mediante gara permanente di un aiuto speciale per il burro di ammasso privato esportato verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo a seguito dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio (7), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, allorché la situazione della Comunità lo esige può essere deciso che gli organismi d'intervento facciano procedere alla reimmissione sul mercato di una parte o della totalità del burro ammassato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3279/82 della Commissione, del 6 dicembre 1982, relativo ad una gara permanente di burro detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione verso i paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (8) consente agli operatori comunitari di ricorrere al burro di ammasso pubblico qualora il prodotto sia destinato all'esportazione verso i paesi terzi ;

considerando che è d'uopo evitare che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico comprometta lo svincolo dall'ammasso del burro che ha beneficiato degli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che occorre pertanto, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, mantenere le possibilità di smaltimento del burro di ammasso privato prevedendo misure che ne permettano l'esportazione a condizioni analoghe ;

considerando che è possibile istituire siffatta misura prevedendo la concessione di un aiuto speciale per il burro che ha formato oggetto di un contratto di ammasso in conformità del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 ; che, per maggiore chiarezza, è opportuno precisare che l'aiuto viene concesso soltanto per il burro uscito dall'ammasso nel periodo compreso tra il 16 settembre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo, all'uopo fissato per questo prodotto a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/82 (10) ;

considerando che, per fissare l'importo dell'aiuto speciale, è opportuno ricorrere alla procedura di gara, mediante la quale è possibile garantire un efficace controllo dei quantitativi di burro che beneficiano dell'aiuto e tener conto della situazione generale del mercato comunitario e mondiale ;

considerando che, per accertare che il burro non venga sviato dalla destinazione prestabilita, occorre sottoporlo ad un regime di controllo dal momento dell'uscita dall'ammasso sino all'arrivo a destinazione nel paese terzo interessato ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emmesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È concesso un aiuto speciale per il burro che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68, forma oggetto di un contratto di ammasso da almeno 4 mesi e la cui uscita dall'ammasso ha luogo nel periodo all'uopo fissato dall'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 685/69, qualora il burro in cuasa sia destinato ad essere esportato verso i paesi terzi, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 146 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.
(5) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(6) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.
(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(8) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(10) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 6.

2. L'aiuto speciale viene versato al titolare del contratto di ammasso dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento con il quale il contratto stesso è stato concluso.

3. L'importo dell'aiuto speciale viene fissato secondo la procedura di gara permanente. Tuttavia, nessuna gara viene organizzata tra il 1° aprile e il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara nel quale sono specificati in particolare :

a) il termine e il luogo di presentazione delle offerte ;

b) le modalità di costituzione delle cauzioni di gara e di esportazione.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

Gli organismi d'intervento possono inoltre procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 3

Il termine di presentazione delle offerte per le gare particolari scade alle ore 12 di ogni secondo lunedì del mese. Se il lunedì è un giorno festivo, il termine è prorogato sino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo.

Tuttavia per la prima gara particolare, il termine scade alle ore 12 del 20 dicembre 1982.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare sia presentando l'offerta scritta, contro ricevuta, all'organismo d'intervento con il quale è stato concluso il contratto d'ammasso, sia con lettera raccomandata inviata allo stesso organismo. Gli organismi d'intervento possono autorizzare l'impiego del telescritto.

2. Nell'offerta devono essere indicati, in particolare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente, titolare del contratto di ammasso ;

b) l'importo dell'aiuto proposto per 100 kg di burro espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, precisando il tenore in materia grassa del burro qualora nello Stato membro in causa esistano contratti di ammasso per burro avente tenore di materia grassa inferiore a 82 % ;

c) il quantitativo di burro per il quale viene proposto l'aiuto, destinato ad essere esportato entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3 ;

d) il deposito frigorifero nel quale si trova il burro e il numero di riferimento delle partite ;

e) il paese di destinazione del burro.

3. L'offerta può vertere soltanto su burro avente lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore a 82 % o inferiore a 82 %).

L'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 50 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo di burro rispondente alle condizioni di cui all'articolo 1 e ancora sotto contratto di ammasso sia inferiore a 50 tonnellate detto quantitativo rappresenta il quantitativo minimo per l'offerta.

4. Un'offerta è valida soltanto se :

a) è corredata di una dichiarazione scritta con la quale il concorrente si impegna ad esportare come tale e nel suo imballaggio originale, entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, verso il paese di destinazione indicato nell'offerta, il burro per il quale l'aiuto verrà concesso ;

b) è fornita la prova che il concorrente ha costituito per la gara particolare in causa, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 5 ;

c) non contiene alcuna condizione e/o riserva non esplicitamente formulata.

5. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi :

a) l'offerta non può essere ritirata ;

b) gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione, mediante telescritto, gli importi dell'aiuto proposti, i quantitativi interessati, nonché il paese di destinazione indicato in ciascuna offerta.

Articolo 5

1. La cauzione di gara ammonta a 60 ECU/tonnellata.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia presentata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale essa è costituita.

3. La cauzione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 6

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato, per ogni paese di destinazione di ciascuna gara particolare, un importo massimo dell'aiuto espresso per 100 kg di burro ; tale massimale viene calcolato tenendo conto, fra l'altro, del prezzo minimo valido per la corrispondente gara particolare ai sensi del regolamento (CEE) n. 3279/82. L'importo dell'aiuto può essere differenziato secondo il tenore di materia grassa del burro.

Secondo la stessa procedura, può essere deciso di non dare seguito alla gara, totalmente o parzialmente e secondo le destinazioni.

2. L'importo delle cauzioni di esportazione, destinate a garantire l'esportazione del burro e la sua importazione nel paese di destinazione indicato nell'offerta, è fissato, per 100 kg, contemporaneamente agli importi massimi degli aiuti e secondo la stessa procedura.

3. La conversione in moneta nazionale dell'importo massimo di cui al paragrafo 1 e dell'aiuto versato agli aggiudicatari viene effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi.

Articolo 7

1. L'offerta viene respinta se l'importo dell'aiuto proposto è superiore all'importo massimo fissato per ogni paese di destinazione di ciascuna gara particolare, tenuto conto del tenore di materia grassa del burro in parola.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti che hanno proposto, per l'aiuto, un importo inferiore o uguale all'importo massimo fissato per il paese di destinazione indicato nell'offerta.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento comunica immediatamente ad ogni concorrente i risultati della gara.

2. Per i concorrenti dichiarati aggiudicatari, tale comunicazione deve specificare, fra l'altro :

a) il termine di presentazione delle offerte inoltrate per la gara particolare in causa ;
b) i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), c), d) ed e) ;
c) la data limite entro la quale il quantitativo di burro indicato nell'offerta deve essere esportato.

Articolo 9

1. L'uscita dell'ammasso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, penultimo comma, del regolamento (CEE) n. 685/69 deve aver luogo entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara particolare in causa, fatta salva la possibilità di un termine più breve risultante, se del caso, dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1.

2. Prima dell'uscita del burro dall'ammasso, la cauzione di esportazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, deve essere costituita presso l'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è stato concluso il contratto di ammasso. Essa è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia da parte di un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui la cauzione è costituita.

3. Il burro uscito dall'ammasso deve essere esportato entro un termine massimo di 80 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi.

Articolo 10

1. Dal momento dell'uscita dall'ammasso e sino all'esportazione, il burro di cui all'articolo 1 è soggetto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

2. La prova che il burro di cui all'articolo 1 ha lasciato il territorio geografico della Comunità viene fornita presentando :

a) l'esemplare di controllo rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione [1] e del presente regolamento, qualora l'uscita dal territorio geografico della Comunità sia avvenuto a partire da uno Stato membro diverso da quello in cui il burro era immagazzinato ;
b) un documento designato dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora l'uscita dal territorio geografico della Comunità sia avvenuta a partire dallo Stato membro in cui il burro era immagazzinato.

Articolo 11

Dal momento dell'uscita dall'ammasso, gli imballaggi del burro di cui all'articolo 1 devono recare una o più d'una delle diciture seguenti, in lettere di almeno un centimetro di altezza :

« Burro destinato all'esportazione — regolamento (CEE) n. 3280/82 »,

« Smør bestemt til eksport — forordning (EØF) nr. 3280/82 »,

« Butter zur Ausfuhr — Verordnung (EWG) Nr. 3280/82 »,

« Βούτυρο πού προορίζεται γιά έξαγωγή (κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 3280/82) »,

« Butter for export — Regulation (EEC) No 3280/82 »,

« Beurre destiné à l'exportation — règlement (CEE) n° 3280/82 »,

« Boter voor uitvoer — Verordening (EEG) nr. 3280/82 »,

nonché l'indicazione del paese di destinazione.

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

Articolo 12

1. Le formalità doganali d'esportazione sono espletate nello Stato membro nel quale il burro di cui all'articolo 1 è stato ritirato dall'ammasso. Non appena accettata la dichiarazione d'esportazione del burro, quest'ultimo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio [1], relativo al transito comunitario, è considerato come una merce alla quale non si applica più l'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

2. Nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), l'esemplare di controllo è rilasciato dall'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità doganali d'esportazione.

3. L'accettazione della dichiarazione d'esportazione ed il rilascio dell'esemplare di controllo sono subordinati alla presentazione di un attestato rilasciato dall'organismo d'intervento con cui è stato concluso il contratto di ammasso del burro.

Tale attestato indica un numero di serie e reca :

— la designazione del burro, quale deve figurare nell'apposita casella della dichiarazione d'esportazione e dell'esemplare di controllo, nonché, se del caso, ogni altra indicazione necessaria ai fini del controllo ;

— i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli,

— il peso lordo (in kg) ed il peso netto (in kg) del burro,

— il riferimento al presente regolamento.

L'attestato viene conservato dall'ufficio doganale interessato.

4. La dichiarazione d'esportazione deve recare una delle diciture seguenti :

« Esportazione senza restituzione — regolamento (CEE) n. 3280/82 »,

« Udførsel uden restitution — forordning (EØF) nr. 3280/82 »,

« Ausfuhr ohne Erstattung — Verordnung (EWG) Nr. 3280/82 »,

« Ἐξαγωγή χωρίς ἐπιστροφή (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 3280/82) »,

« Export without refund — Regulation (EEC) No 3280/82 »,

« Exportation sans restitution — règlement (CEE) n° 3280/82 »,

« Uitvoer zonder restitutie — Verordening (EEG) nr. 3280/82 ».

5. La casella 104 dell'esemplare di controllo deve essere compilata cancellando la dicitura « altri » ed inserendo una delle diciture di cui al paragrafo 4.

Articolo 13

1. Il burro di cui all'articolo 1, qualora sia sottoposto, non appena espletate le formalità doganali d'esportazione, ad uno dei regimi previsti dal titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, per essere trasportato ad una stazione di destinazione o presso un destinatario fuori dal territorio geografico della Comunità, è da considerarsi esportato a partire dal momento in cui è stato sottoposto ad uno dei suddetti regimi.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione d'esportazione provvede a che sia apposta la dicitura seguente nel documento rilasciato come prova di avvenuta esportazione :

« Uscita dal territorio geografico della CEE in base a uno dei regimi previsti dal titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 ».

Tale ufficio può autorizzare una modifica del contratto di trasporto per effetto della quale il trasporto stesso si concluda entro i confini della Comunità, soltanto dopo aver accertato che :

— ove sia stata costituita presso un organismo d'intervento una cauzione per garantire l'esportazione, essa non è stata svincolata, oppure

— è stata costituita una nuova cauzione.

Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata in applicazione del paragrafo 1 ma il burro non ha lasciato il territorio geografico della Comunità entro i termini prescritti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato di svincolare la cauzione e gli comunica quanto prima tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione si considera svincolata indebitamente.

Articolo 14

Gli esemplari di controllo rinviati all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centrale dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte vengono trasmessi per il tramite ufficiale all'organismo d'intervento di tale Stato membro.

Articolo 15

1. Qualora non sia stato possibile, per un caso di forza maggiore, soddisfare le condizioni stabilite in materia di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione decidono, su richiesta dell'interessato :

a) che il termine prescritto per l'operazione è prorogato per tutto il periodo giudicato necessario in considerazione della circostanza addotta,

oppure

b) che il controllo può considerarsi effettuato, se i prodotti risultano definitivamente perduti.

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

Tuttavia, se le misure di cui alle lettere a) e b) non si confanno al caso di forza maggiore addotto, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura illustrata all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. L'interessato fornisce le prove opportune, per quanto riguarda le circostanze presentate come caso di forza maggiore.

3. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al disposto del paragrafo 1, precisando le circostanze addotte, i quantitativi e le misure adottate.

Articolo 16

L'aiuto speciale viene versato dopo l'uscita del burro dall'ammasso in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, su presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione d'esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, entro un mese al massimo dal giorno in cui detta prova è pervenuta all'organismo abilitato a concedere l'aiuto.

Articolo 17

La domanda di titolo d'esportazione e il titolo stesso recano, nella casella n. 13, l'indicazione del paese terzo menzionato nell'offerta ; il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

Articolo 18

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara è incamerata per il quantitativo per il quale il concorrente :

a) ha ritirato l'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

oppure

b) non ha costituito la cauzione d'esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, entro i termini prescritti.

2. La cauzione di gara relativa al quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta viene svincolata immediatamente.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione d'esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova di avvenuta importazione nel paese di destinazione non sia fornita entro dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione ; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 e dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, della Commissione [1].

Articolo 19

1. Nei casi di forza maggiore non previsti all'articolo 15, l'organismo d'intervento decide le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

2. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al disposto del paragrafo 1, precisando le circostanze addotte, i quantitativi interessati e le misure adottate.

Articolo 20

1. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per il burro che beneficia di un aiuto ed è esportato in virtù del presente regolamento.

Tuttavia si considera che il burro in causa abbia soddisfatto al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio [2] a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione. In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato, dev'essere versato un importo pari alla cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale importo è considerato equivalente ad una cauzione incamerata ai sensi dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio [3].

2. Gli importi compensativi monetari applicabili al burro esportato in virtù del presente regolamento sono pari agli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione del coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5, nella nota relativa al regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

In caso di necessità, la Commissione può modificare tale coefficiente.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione